

EMAK S.p.A.

Sede Legale in Bagnolo in Piano (RE), via E. Fermi 4
Capitale Sociale 7.189.910 euro
Registro delle Imprese di Reggio Emilia e C.F. al N. 00130010358
P.IVA 00130010358
R.E.A. di Reggio Emilia n. 107.563

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BERTOLINI S.P.A. CON UNICO SOCIO IN EMAK S.P.A.

(art. 2501-quinquies, c.c.;

art. 70, secondo comma, Regolamento Emittenti – delibera Consob 14/5/1999, n. 11971;
allegato 3A – schema 1 - al Regolamento medesimo)

Il Consiglio di Amministrazione di Emak s.p.a. (nel seguito "Emak", ovvero "Incorporante") ha elaborato l'allegato progetto di fusione per incorporazione di Bertolini s.p.a. con unico socio (nel seguito "Bertolini", ovvero "Incorporanda").

La presente relazione assolve in unico luogo, unitamente al progetto di fusione di cui è posta a corredo, agli obblighi informativi disciplinati in epigrafe. Segue nella sua struttura lo schema 1 in Allegato 3A del Regolamento Emittenti – delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971. A quello vanno riferiti gli identificativi dei paragrafi che la compongono.

1.a)

Emak s.p.a., in data 15/1/2008, ha acquisito la partecipazione totalitaria di Bertolini s.p.a., allo scopo di ottenere il controllo di un'azienda complementare alla propria per tecnologia, tipologia ed immagine di prodotto, affinità di processo produttivo, comunanza di reti distributive e di mercati, capacità di integrazione con significative sinergie sul piano industriale, logistico e commerciale.

La prospettata fusione si prefigge di massimizzare le possibilità di profitto sul piano del potenziamento del business e contemporaneamente sul piano del contenimento dei costi, attraverso la compenetrazione delle due strutture e la conseguente ottimizzazione dei processi.

1.a.bis)

La fusione non ha le caratteristiche indicate dall'art. 2501-bis, c.c.

1.b), 1.c) 1.d)

L'incorporazione della società Bertolini s.p.a. avviene senza concambio, in quanto l'incorporanda è integralmente posseduta dall'incorporante; a seguito della fusione l'incorporante non aumenta il proprio capitale sociale al servizio del concambio, ma

semplicemente acquisisce l'integrale patrimonio dell'incorporanda, annullando la relativa partecipazione totalitaria e tutte le azioni che la rappresentano.

Per le ragioni richiamate, non è prescritta la relazione degli esperti ex art. 2501-sexies, c.c. Lo statuto della società incorporante, in relazione e per effetto della fusione, resta invariato rispetto all'attuale.

1.e)

Gli effetti della fusione nei confronti dei terzi si produrranno dalle ore zero del primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in corso alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, competente per entrambe le società interessate.

Le operazioni della incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante, anche a fini fiscali, con decorrenza dal primo giorno dell'esercizio dell'incorporante nel corso del quale si produrranno gli effetti della fusione nei confronti dei terzi e dunque, presumibilmente, dal 1 gennaio 2008.

1.f)

Gli effetti tributari della fusione ai fini dell'imposta sul reddito sono compiutamente disciplinati dall'art. 172, D.P.R. 917/86 e sono improntati alla neutralità dell'operazione.

Non si produrranno effetti tributari particolari nemmeno in relazione agli altri tributi.

1.g)

Per quanto già più sopra specificato, si conferma che la composizione dell'azionariato dell'incorporante, a seguito della fusione, rimarrà del tutto invariata.

1.h)

Non sono stati comunicati ad Emak s.p.a. patti parasociali tra propri azionisti, nè sono comunque a sua conoscenza patti rilevanti ai sensi dell'art. 122, D.Lgs 58/98.

1.i), 1.l)

Non ricorrono presupposti di diritto di recesso per i soci della società incorporante.

Non sono previsti particolari vantaggi in favore degli amministratori di alcuna delle società partecipanti alla fusione.

* * * * *

In relazione ai criteri generali individuati da Consob (comunicazione n. DIS/98081334 del 19/10/1998), la proposta fusione non riveste carattere di particolare significatività per Emak.

Bagnolo in Piano, li 15 maggio 2008

p. Il Consiglio di Amministrazione
di EMAK s.p.a.

il Presidente – Giacomo Ferretti

